



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Oggetto: 90° Corso di Formazione per Allievi Vigili del Fuoco – Decreto della Direzione centrale per la Formazione n. 151 del 22.12.2021.

Con riferimento alle segnalazioni pervenute da codeste OO.SS. sul tema di cui all'oggetto, si trasmette, di seguito, quanto al riguardo rappresentato dalla Direzione Centrale per la Formazione.

«Si premette che le modalità di svolgimento (sensu lato) dei corsi di formazione per allievi vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono disciplinate dal decreto del Capo Dipartimento n. 23 del 21 gennaio 2019, avente "carattere generale e non specifico" per alcun corso di formazione per AA.VV.F., che è stato successivamente modificato, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal decreto del Capo Dipartimento n. 107 del 25/05/2020.

In base al suddetto decreto dipartimentale, sono stati rimodulati i rispettivi programmi didattici e durata dei predetti corsi, dapprima da parte del precedente Direttore Centrale per la Formazione per l'87° corso di formazione per AA.VV.F. con il decreto DCF n. 54 del 28/05/2020 di modifica del decreto DCF n. 230 del 09/12/2019 e, quindi, successivamente lo scrivente per l'88° corso di formazione con il decreto DCF n. 89 del 06/08/2020 di modifica del decreto DCF n. 232 del 16/12/2019,.

Infatti, l'87° corso di formazione per AA.VV.F. ha avuto inizialmente durata complessiva di 6 mesi (5 mesi di corso di formazione teorico-pratico ed 1 di applicazione pratica), ai sensi del Decreto DCF n. 230 del 09/12/2019, che recepiva nelle premesse l'art. 12-bis della Legge n. 77 dell'8



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

agosto 2019 di conversione del decreto legge n. 53 del 14/06/2019 concernente la deroga della durata dei corsi di formazione per AA.VV.F. da 9 a 6 mesi.

Successivamente, causa l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo corso veniva rimodulato con il Decreto DCF n. 54 del 28/05/2020 a 9 mesi (8 mesi di formazione teorico-pratico e 1 mese di applicazione pratica); infatti, il corso di formazione teorico-pratico ha avuto inizio il 7 ottobre 2019 per concludersi con il cosiddetto "quizzone" finale il 4 giugno 2020.

Analogamente, anche l'88° corso di formazione per AA.VV.F. ha avuto inizialmente durata di 6 mesi (5 mesi di corso di formazione teorico-pratico ed 1 di applicazione pratica), ai sensi del Decreto DCF n. 232 dell' 16/12/2019 e per effetto dell'art. 12-bis della Legge n. 77 dell'8 agosto 2019 di conversione del decreto legge n. 53 del 14/06/2019, per essere poi, successivamente, rimodulato, causa il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a 10 mesi (9 mesi di formazione teorico-pratico e 1 mese di applicazione pratica) con il Decreto n. 89 del 06/08/2020; infatti, il corso di formazione teorico pratico ha avuto inizio il

23 dicembre 2019 per concludersi con il cosiddetto "quizzone" il 30 settembre 2020.

Per l'89° corso di formazione per AA.VV. F. è stata prevista la durata di 6 mesi (5 mesi di corso di formazione teorico-pratico ed 1 di applicazione pratica), ai sensi del Decreto DCF n. 116 del 08/10/2020 e per effetto dell'art. 12-bis della Legge n. 77 dell'8 agosto 2019 di conversione del decreto legge n. 53 del 14/06/2019; infatti, il corso di formazione teoricopratico in questione, che ha avuto inizio il 24 agosto 2020, dovrebbe concludersi alla fine del mese di marzo 2020, ovvero dopo poco più di 7 mesi di corso di formazione teorico-pratico.

Causa l'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19 gli AA.VV.F. dell'89° corso di formazione sono stati suddivisi in due macrogruppi (di cui uno presso SCA e l'altro presso i Poli didattici territoriali, che a gennaio si scambieranno), ciò al fine di ridurre l'affollamento nelle camerette da 4 a 2 unità AA.VV.F.

Quanto disposto per l'89° corso di formazione per AA.VV.F. ha influito sull'organizzazione del 90° corso di formazione AA.VV.F., determinando, al momento, una durata di 37 settimane, così come previsto dal Decreto DCF n. 151 del 22/12/2020, in ragione del fatto che gli AA.VV. F. del 90°



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

corso di formazione svolgeranno le prime 8 settimane in FAD non potendo essere assegnati ai Poli didattici territoriali, poiché questi già impegnati con il macrogruppo dell'89° corso di formazione.

Il 90° corso di formazione ha avuto inizio il 28 dicembre 2020 e si concluderà con il cosiddetto "quizzone" il 6 agosto 2021; appare evidente che la durata del corso di formazione teorico-pratico in questione è pari a poco più di 7 mesi, avendo, inoltre, mantenuto i medesimi moduli didattici dei precedenti corsi di formazione.

Occorre sottolineare che l'87°, 88°, 89° e 90° corsi di formazione hanno avuto durata maggiore, poiché la "formazione a distanza" (FAD), in modalità sincrona, non può avere una durata superiore a 4/5 ore al giorno, ragion per cui i predetti corsi di formazione hanno avuto una durata complessiva maggiore.

Pertanto, ancorché quanto previsto dal disposto legislativo ex art. 12-bis della Legge n. 77 dell'8 agosto 2019, già i corsi 87°, 88° e 89° di formazione per AA.VV.F. hanno avuto durata maggiore di 6 mesi causa l'emergenza epidemiologica da COVID-19, tutto ciò in conformità al comma 2, dell'art. 260 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Tuttavia, nelle more che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere vaccinato, stiamo valutando per il 90° corso di formazione per AA.VV.F. le seguenti due opzioni per ridurre la durata di 37 settimane:

- ridurre le settimane in FAD aumentando l'impegno didattico giornaliero;*
- sentiti il dott. APPIANA ed il dott. SPALLETTA, verificare la possibilità di fare rientrare tutti gli AA.VV.F. del 89° corso di formazione a SCA e, quindi, di riportare l'affollamento nelle camerette a 4 unità, in funzione dell'andamento dei contagi in ambito nazionale (al momento non abbiamo casi positivi a SCA), ma soprattutto dallo screening di comunità somministrando a tutto il personale di SCA e SFO (allievi, istruttori, tutor e personale dipendente) il tampone antigenico rapido (TAR), in modo tale da avviare subito gli AA.VV.F. del 90° corso di formazione ai Poli didattici territoriali».*

IL CAPO DELL'UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucceri